

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2260-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti del settembre 1996 è volto a facilitare i rapporti commerciali ed economici tra i due paesi.

Da un lato, infatti, il nostro sistema economico dispone di tecnologie avanzate nel settore delle infrastrutture e dei beni di consumo, laddove l'Arabia Saudita dispone delle risorse necessarie al nostro fabbisogno energetico. In particolare, in Arabia Saudita operano 40 imprese italiane, soprattutto nei settori delle infrastrutture e delle costruzioni e tale paese è il nostro terzo fornitore di greggio, con una quota di circa il 15 per cento sul totale delle importazioni italiane.

Dall'altro lato, tuttavia, la difformità negli usi e nelle norme commerciali tra i due paesi costituisce un rilevante ostacolo alla crescita dei flussi commerciali e di investimenti.

L'Accordo si inserisce, quindi, in una linea strategica già consolidata che ha condotto alla conclusione o all'avvio di negoziati con alcuni paesi del Golfo che hanno ordinamenti giuridici e sistemi economici

che presentano un elevato grado di omogeneità, al fine di creare un quadro normativo chiaro e coerente.

L'Accordo specificamente garantisce gli operatori economici dei due paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori, assicurando, altresì, agli investimenti i benefici della clausola della nazione più favorita ed individuando, infine, i criteri guida per facilitare le controversie. In linea di principio il Governo saudita incoraggia gli investimenti stranieri, soprattutto in *joint-ventures* con società saudite.

In tale contesto il nostro paese è tra i principali *partners* economici dell'Arabia Saudita. Le nostre importazioni non riguardano, tuttavia, esclusivamente il settore petrolifero, ma anche altri settori del Regno, in linea con la strategia di diversificazione di questo sistema industriale.

Si chiede pertanto all'Assemblea del Senato che approvi in tempi brevi il presente disegno di legge, al fine di dare un segnale positivo ed un nuovo impulso ai rapporti già buoni tra i due paesi.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

29 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

27 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

